



---

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

### DELIBERAZIONE N. 68 DEL 31/07/2013

OGGETTO: **TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2013.**

---

#### **Adunanza ordinaria del 31/07/2013 ore 08:00 seduta pubblica.**

Il Vice Presidente A. Amerini dichiara aperta la seduta alle ore 10.40..

Risultano presenti al momento della votazione , il Sig. Roberto Cenni (Sindaco) ed i seguenti 39 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Albini Enrico	S	-	Amerini Andrea	S	-
Auzzi Giancarlo	S	-	Baldi Roberto	S	-
Banchelli Gianluca	S	-	Bardazzi Piero Luca	S	-
Berselli Emanuele	S	-	Bettarini Tatiana	S	-
Bettazzi Maurizio	S	-	Bianchi Gianni	S	-
Bini Riccardo Giuseppe	S	-	Calussi Maurizio	S	-
Carlesi Massimo Silvano	S	-	Castellani Paola Maria	S	-
Ciambellotti Maria Grazia	S	-	Colzi Andrea	S	-
Donzella Aurelio Maria	S	-	Gestri Luciano	S	-
Giardi Enrico	S	-	Giugni Alessandro	S	-
Guerriero Adamo	S	-	Innaco Francesco	S	-
La Vigna Carlo Domenico	S	-	Lafranceschina Mirko	S	-
Lana Vittorio	S	-	Longo Antonio	S	-
Lorusso Federico	S	-	Mangani Simone	S	-
Mennini Roberto	S	-	Oliva Nicola	S	-
Paradiso Emilio	S	-	Ponzuoli Fulvio	S	-
Santi Ilaria	S	-	Sanzò Cristina	-	S
Scali Stefano Antonio	S	-	Soldi Leonardo	S	-
Stancari Maria Luigia	S	-	Tosoni Federico	S	-
Vanni Lia	S	-	Vannucci Luca	S	-

Presiede Amerini Andrea (vice presidente) , con l'assistenza del Vice Segretario Giovanni Ducceschi.

-----

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Ballerini Adriano Beltrame Anna Borchì Goffredo Caverni Roberto Cenni Gianni Grazzini Matteo Milone Aldo Mondanelli Dante Nocentini Annalisa Pieri Rita Silli Giorgio

---

(omissis il verbale)



**DELIBERAZIONE N. 68 del 31/07/2013**

**OGGETTO: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2013.**

#### LA GIUNTA

Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 il quale prevede l'istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Visto il D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, che, in attuazione del succitato art. 49, ha emanato il "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato al fine di definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Considerati i seguenti atti:

- deliberazione consiliare n. 41 del 31.03.05, con la quale viene istituita la tariffa;
- deliberazione consiliare n. 42 del 31.03.05, con la quale si approva il regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 31.07.2013, con cui si approva il Piano Finanziario presentato dalla Soc. A.S.M. S.p.A., ai fini di determinare il costo del servizio relativo alla tariffa di igiene ambientale per l'anno 2013;

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale numero 238 del 24.07.2009 che ha riconosciuto la natura tributaria della Tariffa gestione Rifiuti;

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n.214 del 22.12.2011 che ha istituito il tributo comunale sui servizi e sui rifiuti, denominato TARES;

Visto il D.L.n.35/2013 art.10 che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto espressamente previsto dall'art. 14 del D.L.201/11, consente ai comuni:

- di determinare il numero e la scadenza delle rate di pagamento della Tares con propria deliberazione anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo;
- di utilizzare, per il versamento delle prime due rate, le stesse modalità di riscossione già in uso per il tributo di igiene ambientale, denominato TIA;

vista la D.C.C. n. 25 del 29/04/2013 con la quale sono state individuate le scadenze delle rate nelle more della approvazione del Regolamento ed è stata affidata ad ASM la gestione del nuovo tributo TARES per l'anno 2013;

precisato che il nuovo tributo TARES sarà corrisposto ad anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

precisato inoltre che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARES, sono uguali a quelli applicati anche per la TIA e conformi al D.P.R.158/1999;

Preso atto che l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. intitolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 "recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" prevede che "la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la



determinazione della tariffa da parte degli enti locali” e che “la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1”.

Per quanto concerne la “determinazione della tariffa”, l'art. 3 stabilisce che “sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”.

Quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 – che “la tariffa è composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.

L'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica.

L'art. 6 prevede che la tariffa per le utenze non domestiche sia composta di una parte fissa e di una parte variabile, destinate a coprire, rispettivamente, i costi fissi e i costi variabili del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda la determinazione della quota variabile, l'art. 6, comma 2, stabilisce che “per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze”.

Tuttavia, per gli enti locali che non siano ancora organizzati, il medesimo articolo consente il ricorso a un sistema presuntivo “prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1”.

L'allegato 1, punto 4.4 individua il meccanismo per il “calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche”. In particolare, la quota variabile si ottiene come “prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione”. Il costo unitario “è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche”. Il coefficiente di produzione (KD) è il “coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività”.

In applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Prato, ha ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati all'ente gestore secondo i seguenti criteri:



1. *la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche* viene effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel territorio che determina una ripartizione secondo le seguenti percentuali 45 % utenze domestiche e 55 % utenze non domestiche;
2. *la ripartizione fra costi fissi e costi variabili*, data la natura dei rifiuti e il processo che porta alla loro produzione, viene considerata una ripartizione del 50/50 per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche la ripartizione, in conformità all'allegato 1 del DPR 158/99, è di 30/70.
3. la determinazione dei Kc e Kd per la commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche la scelta da parte del Comune di Prato di attribuire il valore compreso tra quelli minimi e massimi indicati nella tabella n°4 del D.P.R.158/99, è stata determinata sulla base di monitoraggi effettuati su campioni rappresentativi commissionati ad ASM SpA . Confrontando i valori ottenuti dal monitoraggio non ci sono elementi significativi di scostamento rispetto a quanto applicato e pertanto, anche per l'anno 2013, si confermano i coefficienti Kd e Kc applicati nel 2012 (ALLEGATO A);

Constatato che il piano finanziario della gestione tariffa igiene ambientale per l'anno 2013 prevede un costo totale del servizio superiore a quello approvato per il 2012 e pertanto si rende necessario e opportuno rimodulare la tariffa come da allegato A, parte integrante del presente atto;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione di consiglio numero 22 del 30 Marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio ambiente e qualità luoghi di lavoro in data 26.07.2013 e dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Tributi in data 29.07.2013, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere della Commissione Consiliare Permanente n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie in data 29.07.2013;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:  
approvata con voti favorevoli 21, contrari 19 resi da 40 Consiglieri presenti e votanti.



## **DELIBERA**

- di approvare quanto espresso in narrativa;
- di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2013, così come risultano dall'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di dare atto che la tariffa così come modulata è coerente con il piano finanziario 2013, già approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 67 del 31.07.2013

Su proposta del Presidente il Consiglio, stante l'urgenza, delibera altresì, con voti favorevoli 21, contrari 19, resi da 40 Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**(omissis il verbale)**

Letto, firmato e sottoscritto,

f.to Vice Segretario Giovanni Ducceschif.to Amerini Andrea (vice presidente)